



**Comune di VACCARIZZO ALBANESE** Provincia di **COSENZA**  
**Bashkia e Vakaricit** - *Provinça e Kosenxës*

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 10</b> del reg.  Data <b>29/03/2019</b>	<b>OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.</b>
---	---

<b>REGOLARITA' TECNICA</b> Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Rag. Angelo LORICCHIO)	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b> Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Rag. Angelo LORICCHIO)
---	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **18,40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla **PRIMA** convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
1.POMILLO Antonio	Sindaco	SI	
2.BORRELLI Giuseppe	Consigliere		SI
3.PIGNATARO Giuseppe	“ “	SI	
4.POMILLO Angelo	“ “		SI
5.MACRI' Maria Giuseppa	“ “	SI	
6.MINISCI Stefano	“ “	SI	
7.LUZZI Damiano	“ “	SI	
8.SISCA Giuseppe	“ “	SI	
9.SCURA Francesco	“ “		SI
10.FUSARO Maria	“ “	SI	
11.DURANTE Giuseppe	“ “	SI	

<b>Assegnati n. 11</b>	<b>In carica n. 11</b>	<b>Presenti n. 8</b>	<b>Assenti n. 3</b>
------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. Antonio POMILLO nella sua qualità di Sindaco. – Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE. – La seduta è *PUBBLICA*

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco** relazione e descrive la causa che hanno determinato l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef;

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva so- speso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, del- le aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D. Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuati- vo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede: che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
- inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

**VISTO** che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

- l'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 31.12.2018 al 31.03.2019;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n.145 del 30 dicembre 2018 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali che non ha prorogato il blocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote delle entrate tributarie e extra tributarie degli Enti Locali;

VISTO che i Comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011 può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%. A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

EVIDENZIATO, altresì, che, per le annualità 2016-2017 il comune non ha potuto istituire stabilire l'addizionale comunale all'IRPEF in quanto la legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) aveva previsto, infatti, all'art. 1, comma 26, che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*. La stessa disposizione stabilisce che il "blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

**CONSIDERATO** che ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad istituire l'addizionale comunale IRPEF fissando, per l'anno 2019, una aliquota dell' 0,80% ;

RITENUTO, pertanto, approvare per l'anno 2019 l' aliquota dell'addizionale IRPEF comunale pari allo 0,80% e non fissare alcuna esenzione;

Vista la delibera della G. C. n. 27 dell' 21/03/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Con voti favorevoli 6 e voti contrari 2 (Fusaro e Durante)

## DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;

Di istituire l'addizionale comunale IRPEF , ai sensi del D. Lgs. 360/1998, e fissare per l'anno 2019 l'aliquota dello 0,80%, senza esenzioni;

Di regolamentare la presente imposta con il seguente articolato:

### Art. 1

#### Determinazione dell'aliquota

1. Si adotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche che non può eccedere lo 0,8 per cento annuo.

2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000,n. 267, delibera l'aliquota entro il limite massimo di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

### Art. 2

#### Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, tenendo conto dei requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota annuale.

### Art. 3

#### Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

### Art. 4

#### Pubblicità degli atti

1. Copia del presente atto, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 5

#### Rinvio dinamico

1.Le norme del presente dispositivo si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

### Art. 6

#### Tutela dei dati personali

1.Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. I comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Quindi successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione voti favorevoli 6 voti contrari 2 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO  
(F.to Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE)

IL PRESIDENTE  
(F.to Sig. Antonio POMILLO)

La sottoscritta, Visti gli atti d'Ufficio, **ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.6, D.Lgvo n.267/2000;
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

Li,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
(F.to Dott.ssa Nunziatina Pignataro)

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Dott.ssa Nunziatina PIGNATARO)



